

**STATUTO-TIPO DI ETS COSTITUITO
IN FORMA DI ASSOCIAZIONE**

Indice degli articoli		
Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile Art. 2) Sede Art. 3) Scopo Art. 4) Oggetto Art. 5) Volontari e lavoratori dipendenti Art. 6) Durata Titolo II – Associati Art. 7) Definizione di Associato Art. 8) Pluralità degli Associati Art. 9) Diritti e obblighi degli Associati Art. 10) Ammissione degli Associati Art. 11) Recesso dell'Associato Art. 12) Esclusione dell'Associato Titolo III – Patrimonio ed entrate Art. 13) Patrimonio iniziale Art. 14) Entrate Art. 15) Quota Iniziale e Quota Annuale Art. 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti Art. 17) Irripetibilità di apporti e versamenti Art. 18) Incremento del patrimonio	Art. 19) Salvaguardia del patrimonio Art. 20) Divieto di distribuzione Art. 21) Patrimoni destinati a uno specifico affare Titolo IV – Sistema di governance Art. 22) Organi Sezione I – Assemblea degli Associati Art. 23) Principi generali Art. 24) Competenze dell'Assemblea Art. 25) Convocazione dell'Assemblea Art. 26) Presidenza dell'Assemblea Art. 27) Deliberazioni dell'Assemblea Art. 27-bis) Assemblee separate Sezione II – Consiglio Direttivo Art. 28) Competenze del Consiglio Direttivo. Art. 29) Composizione del Consiglio Direttivo Art. 30) Gratuità dell'incarico Art. 31) Durata della carica Art. 32) Convocazione del Consiglio Direttivo Art. 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo Art. 34) Responsabilità dei Consiglieri Art. 35) Comitato Esecutivo Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere Art. 36) Presidente e Vice Presidente Art. 37) Segretario Art. 38) Tesoriere	Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale Art. 39) Composizione dell'Organo di Controllo Art. 40) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo Art. 41) Durata in carica dell'Organo di Controllo Art. 42) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo Art. 43) Compenso dell'Organo di Controllo Art. 44) Esercizio della funzione di revisione legale Art. 45) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale Sezione IV-bis – Organo di Indirizzo Art. 45-bis) Nomina Art. 45-ter) Competenze Art. 45-quater) Funzionamento Titolo V – Bilanci, libri e scritture Art. 46) Esercizi associativi Art. 47) Bilancio d'esercizio Art. 48) Bilancio sociale Art. 49) Scritture contabili Art. 50) Libri dell'Associazione Titolo VI – Estinzione e scioglimento Art. 51) Devoluzione del patrimonio Titolo VII – Arbitrato Art. 52) Clausola compromissoria

<i>Norma statutaria</i>	<i>Riferimenti Legislativi – Commenti</i>
STATUTO	
TITOLO I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata	
Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile	
1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita [su iniziativa di ●] ⁽¹⁾ l’associazione denominata “[●] ⁽²⁾ - Ente del Terzo Settore” (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, “[●] ⁽³⁾ - ETS” (d’ora innanzi, la “Associazione”). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.	<u>Riferimento normativo</u> L’art. 4, comma 1, CTS, include le «associazioni» tra gli enti che possono assumere la natura di Enti del Terzo Settore. L’art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. L’atto costitutivo deve indicare la denominazione dell’ente [...]» L’art. 16, comma 1, c.c., prescrive quanto segue: «1. L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente [...]». L’art. 12, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico»⁽⁴⁺⁵⁾.

⁽¹⁾ - L’espressione contenuta tra parentesi quadre è opzionale e si utilizza quando si voglia far risultare dallo statuto (al fine di perpetuarlo) il nominativo dei soggetti che hanno fondato l’Associazione. A coloro che sono individuati come “Associati Fondatori” lo Statuto può riservare determinate prerogative (ad esempio, la qualità di essere membri di diritto di un comitato che designi uno dei membri del Comitato Direttivo dell’Associazione).

⁽²⁾ - Il *blob* va completato con l’indicazione della denominazione dell’Associazione.

⁽³⁾ - Il *blob* va completato con l’indicazione (eventualmente abbreviata: ad esempio, mediante un acronimo) della denominazione dell’Associazione.

⁽⁴⁾ - Ai sensi dell’art. 12, comma 2, CTS, la norma non si applica agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

⁽⁵⁾ - L’art. 12, comma 3, CTS, prescrive quanto segue: «3. L’indicazione di ente del Terzo settore o dell’acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore».

	<u>Commento</u> La clausola è obbligatoria, nel senso che lo statuto deve necessariamente contenere una norma che indichi la denominazione dell'Associazione⁶.
1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").	<u>Riferimento normativo</u> L'art. 3, comma 2, CTS, prescrive quanto segue: «2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione». <u>Commento</u> La clausola è pleonastica, nel senso che il suo contenuto prescrittivo comunque si applica anche in assenza di una clausola statutaria che lo affermi; la clausola in commento può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".
1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.	<u>Riferimento normativo</u> Nell'art. 25, comma 2, CTS, si parla del «rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali».

L'art. 91, comma 3, CTS, prescrive quanto segue: «3. Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità».

⁽⁶⁾ - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari: «[...] poiché la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore discende, tra l'altro, dall'iscrizione dell'ente nel registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 4, comma 1 del codice), l'acronimo ETS, potrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto nel RUNTS».

	<u>Commento</u> Si tratta di una clausola che contiene un'espressione "di principio" e, quindi, come tale, rilevante. È comunque una clausola pleonastica, nel senso che il suo contenuto prescrittivo si applica anche in assenza di una clausola statutaria che lo affermi: la clausola in commento può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".
1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione ⁽⁷⁾ nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	<u>Riferimento normativo</u> L'art. 11, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico». <u>Commento</u> La clausola è pleonastica, in quanto meramente riproduttiva del testo della legge: può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".
Articolo 2) Sede	
2.1. L'Associazione ha sede in [●] ⁽⁸⁾ in via/piazza [●] ⁽⁹⁾ .	<u>Riferimento normativo</u> L'art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare [...] la sede legale [...]».

⁽⁷⁾ - Ai sensi dell'art. 11, comma 2, CTS, «Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese». Ai sensi dell'art. 11, comma 3, CTS, «Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore».

⁽⁸⁾ - Il blob va completato con l'indicazione del Comune ove è posta la sede dell'Associazione.

⁽⁹⁾ - Il blob va completato con l'indicazione dell'indirizzo della sede dell'Associazione.